

BEHAR SINAI - BEKUKKOTAI

SUL MONTE SINAI

SE PROCEDERETE CON LE MIE LEGGI

Anche questa settimana si leggono due *parashot*. Sono le due ultime del Levitico, il terzo libro del *Humash*.

Continuano ad essere formulate le leggi date dal Signore sul Monte Sinai, ma si afferma in modo espresso che del Sinai è il dettato per leggi di contenuto agrario e sociale: l'Anno sabatico, il Giubileo, la possibilità di Riscatto della terra.

L'anno sabatico e il giubileo si connettono sul ritmo temporale del 7. Ogni sette anni cade l'anno sabatico, per il riposo della terra e la liberazione degli schiavi connazionali. Ogni 49 anni (7 al quadrato) avviene il giubileo, solennemente annunciato in tutto il paese con suono del corno di montone (*Jovel*), che rinnova il riposo del suolo agricolo e restituisce i poteri a chi abbia dovuto privarsene.

Queste cadenze imponevano il riposo della terra, avendo gli antichi compreso l'esaurimento della feracità del suolo per troppo sfruttamento (mancavano allora mezzi chimici di concimazione), e la reintegrazione umana dei meno favoriti nei rapporti economici della società, facendoli tornare in uno stato di dignità e di possesso: possesso di sé da persone libere e, nel giubileo, il possesso della terra.

Si dice *possesso* e non *proprietà*, perché il suolo era considerato bene universale del Dio creatore, elargito ma non alienato alle creature, per il loro sostentamento. Dico alle *creature* perché si pensa anche agli animali e a quelli non domestici, che nell'anno sabatico venissero a nutrirsi di prodotti spontanei della terra.

All'anno sabatico lo schiavo connazionale riacquistava, come già si è visto in precedenza, la sua libertà. Al giubileo non solamente gli schiavi tornavano liberi, ma coloro che si erano dovuti disfare di terre coltivabili ne tornavano in possesso. La libertà personale si consolidava con il supporto economico del suolo produttivo, bene fondamentale di una società agricola e pastorale. La *libertà* (DROR, parola breve ed alata, che vuol dire anche RONDINE, simbolo di libero volo) si muniva della base economica, poggiando i piedi *a terra*. Il periodo di privazione era lungo, d'accordo. In quel mezzo secolo l'agricoltore, che aveva venduto, poteva essere invecchiato, se la vendita era avvenuta all'inizio del periodo tra un giubileo e l'altro, ma sapeva che i figli, se non lui, ne sarebbero tornati in possesso. E non solo: lungo il periodo intermedio da un giubileo all'altro, era possibile riscattare la terra se si fosse conservato il gruzzolo ricavato dalla vendita o se si fosse messo da parte un risparmio o, ancora, se un parente benestante lo potesse fare a vantaggio del

parente povero, come fecero Boaz per Noemi e Rut (libro di Rut) e il profeta Geremia per il cugino Hanamel (è l'argomento della *haftarah* corrispondente a *Behar Sinai*).

L'acquirente doveva essere pronto, con una rinuncia non da poco, a restituire la terra al venditore, con restituzione della somma pagata, in caso di riscatto prima della scadenza giubilare, e gratuitamente quando squillava il grande *shofar*. Per ovvia conseguenza, nel contratto di vendita si consideravano gli anni di distanza dal giubileo, con tanto maggiore entità di prezzo quanto più distava, e viceversa con minore entità se gli anni di godimento del bene erano pochi. Se l'acquirente aveva introdotto delle migliorie, colui che riscattava o che tornava nel possesso del podere, doveva rifonderne il valore. Poteva, al riguardo, avvenire che la somma dovuta per le migliorie addirittura superasse il valore originario del fondo.

Il riscatto era escluso, dopo il primo anno dalla vendita, per gli immobili siti nelle città (per esser precisi nelle *città cinte di mura*), perché non costituivano come il suolo agricolo un essenziale strumento di produzione e costituivano invece un essenziale bene di dimora (la casa di abitazione), per cui si doveva garantire all'acquirente una continuità di assetto. Le case site in località extraurbane, anche di poco fuori delle mura, potevano invece essere riscattate anche dopo un anno, perché ritenute pertinenti ad una attività agricola.

Le case dei leviti, nelle città specificamente di loro possesso, potevano sempre essere riscattate.

Spesso ci doliamo, noi ebrei, del fatto che si parla dei nostri precetti e modi di vita al passato, come se non esistessimo più. Ora ho parlato di questa legislazione agraria e sociale al passato, con il tempo imperfetto, perché non è più attuale, anche se vi sono in terra di Israele accorgimenti formali per conferire un simbolico sentore di ripresa e di perpetuazione. Ma sempre attuale è l'istanza di previdenza e di giustizia sociale alla base del sistema, la quale dovrebbe sempre ispirare la società ebraica in Erez Israel, le comunità ebraiche nel mondo, i contributi ebraici alla vita delle società in tutti i paesi, facendosi sostenitori e coadiutori di provvedimenti e di congegni di riequilibrio sociale; non solamente e necessariamente con posizioni ideologiche socialiste, ma anche nutrendo di ispirazione sociale posizioni moderate o perfino conservatrici, se si pensa, per esempio, alla sensibilità sociale di politici come Beniamini Disraeli e Luigi Luzzatti.

Una delle prescrizioni sociali riguardava il divieto dell'usura: "Se un tuo fratello impoverirà e le sue forze vacilleranno presso di te, tu dovrai sostenerlo, sia esso anche un forestiero o un avventizio (*gher vetoshav vehai immakh*), sicché possa vivere presso di te, Non prendere da lui usura (*neshekh*, vocabolo che significa anche *morso*) o interesse (*tarbit*, cioè *aumento*, *moltiplicazione*, per l'aumento che gli interessi dovuti al creditore accumulano sull'entità del debito)". Con lo sviluppo

dell'economia, la società ebraica antica sperimentò quanto fosse arduo mantenere il divieto del prestito ad interesse e lo mitigò con una riforma concepita da rabbi Hillel, interponendo per la garanzia del pegno o per il passaggio del denaro, il Tribunale tra creditore e il debitore. Il mondo cristiano ereditò dall'ebraismo la proibizione dell'usura, facendola praticare dagli ebrei, ai quali la Torah lo consente con stranieri (ma non, come abbiamo visto, con lo straniero che vive tra gli ebrei nel paese), e riversando sull'ebreo la fama brutta dell'usuraio: in modo ingiusto perché la funzione feneratizia era regolata da serie norme e da delimitazioni nella misura dell'interesse. Il prestito ad interesse era del resto esercitato da parecchi cristiani, concorrenti degli ebrei. Con lo sviluppo dell'economia il prestito si legittimò e si organizzò negli istituti bancari. Oggi non c'è dubbio sulla sua liceità morale, se avviene a norma di leggi e senza *strozzinaggio*. Il sistema produttivo presuppone la struttura bancaria. Le religioni e le etiche si preoccupano di rendere accessibile il prestito a condizioni tollerabili per produttori e lavoratori. Luigi Luzzatti, che sopra ho nominato, sentì la missione di promuovere il credito popolare a miti condizioni, nell'Italia moderna uscita dal Risorgimento.

Un particolare genere di *riscatto* era previsto, nel capitolo 27 del Levitico (parashah *Bekukkotai*) per beni donati in voto *al Signore*, cioè in concreto al patrimonio del Santuario, poi del Tempio. Si facevano voti di donazione, con possibilità alternativa di riscatto, non solamente di beni materiali, immobiliari o di animali, ma addirittura di persone. Queste persone offerte al Signore potevano presumibilmente essere degli schiavi, ma anche i familiari e perfino la devota persona offerente, che offriva se stessa in gratitudine di un voto accolto dal Signore, riscattandosi con premio commisurato al valore economico che le si attribuiva. Il valore di riscatto variava a seconda dell'età, del sesso, delle condizioni economiche.

Speciale e dovuto era il riscatto del figlio primogenito (*Pidion ha-ben*), che si usa simbolicamente tuttora.

La parashah *Bekukkotai* contiene, nel capitolo 26 del Levitico, l'ammonimento sulle conseguenze, buone e cattive, che verranno al popolo ebraico dall'adempire o non adempire alle leggi date dal Signore, per un principio di *retribuzione* terrena lungo le generazioni. Ritroveremo le ammonizioni, piene di generose promesse e di scenari terrificanti, nel *Deuteronomio*. Le ammonizioni sono scandite nella seconda parte dello *Shemà*, che è tratta appunto dal capitolo 11 del *Deuteronomio*. Nella recitazione liturgica le parti minacciose sono lette o cantillate con tono più basso di voce.

Si assicurano al popolo di Israele prosperità e benessere se si atterrà alle *kukkot* (norme) date sul Sinai, mentre si prevedono molti mali se non vi adempirà. La vita terrena, in prosecuzione di

generazioni, è rappresentata come banco di prova della fedeltà del popolo agli statuti divini e altresì come dimostrazione storica dei premi e delle pene sanciti dal Dio giusto in una concezione altamente e sistematicamente retributiva. Il Dio biblico si prospetta con ciò quale signore e giudice della storia, oltre che della natura. Chi procede bene avrà bene e chi procede male avrà male.

L'ardua verifica del criterio di retribuzione morale, per le azioni buone e cattive, si è posta al livello individuale e a livello collettivo. Si constata effettivamente, in parte, che le virtù sono premiate, mentre i peccati, i reati, i vizi, i difetti provocano rovine personali, familiari, pubbliche, nazionali. Ma resta un notevole coefficiente di fortune non meritate e di non meritate sofferenze. Sicché il pensiero ebraico è ricorso anche ad altre spiegazioni: alla giustificazione della sofferenza come prova cui il Dio giusto sottopone per sperimentarci e temprarci (*issurim shel ahavah*, prove di amore), alla tesi della divina sopportazione dell'empietà che viene però attesa al varco, come dice il salmo 92, in apertura dello Shabat, alla tesi della sofferenza come espiazione foriera di pentimento e quindi di divino perdono e di finale abbondante compensazione, con visione escatologica del futuro trionfo del bene, ed altri concetti ancora.

Il principio della *retribuzione* divina, non sempre trovando nella dimensione terrena e storica, sicure conferme, si completò o in parte si spostò, specie con il fariseismo, sulla rappresentazione compensativa della vita ultraterrena. Antichi saggi riconobbero che non sempre è dato spiegare la fortuna dell'empio e la sofferenza del giusto. Norma etica di guida per noi è che la buona azione ha il primo basilare premio in se stessa per la soddisfazione che ne viene alla persona giusta, retta, amorevole, fidente nel valore intrinseco del bene e anelante al Sommo bene.

Credo che la rappresentazione del Dio di giustizia come Signore della storia debba oggi intendersi più nel senso di profondo ispiratore degli uomini, veri agenti dell'umana storia, che non di supremo decisore del corso storico con retribuzioni sempre verificabili.

Un dato nel criterio della conseguente *retribuzione* è per noi ebrei sicuro: si rimarrà ebrei e rimarrà in vita l'ebraismo se sapremo conservarci tali e trasmettere la fiamma di Israele, come identità e come missione.

Da Sutri, dove non dispongo dei caratteri ebraici, vi porgo un caro Shabat Shalom,

Bruno Di Porto